

Pubblicato il 27/10/2022

N.00493 _2022_ REG.PROV.CAU.
N. 01051/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1051 del 2022, proposto da Marcello Conte, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Selleri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Puglia Sviluppo s.p.a., rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Alberto Clarizio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Puglia, non costituita in giudizio;

nei confronti

Fioravante Piccinno, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- della determina di concessione n. CUST 1890/2022 a firma del Direttore Generale di Puglia Sviluppo s.p.a. dell'1°.7.2022, comunicata al ricorrente in data 5.7.2022

(a mezzo PEC - dall'indirizzo telematico:
custodiamoleimprese.pugliasviluppo@pec.it - avente ad oggetto "Misura

Straordinaria di aiuto Custodiamo Le Imprese - Comunicazione di Notifica Esito protocollo: 0017527 - determina di non ammissione alle agevolazioni – IMPRESA CONTE MARCELLO- domanda protocollo CI202118 comunicazione di Notifica Esito protocollo: 0017527”) con la quale è stata disposta la non ammissione dell’istanza dell’impresa ricorrente alla sovvenzione introdotta con la misura straordinaria di aiuto denominata “CUSTODIAMO LE IMPRESE” bandita da Puglia Sviluppo S.p.A. con Determinazione del D.G. n. 3/2022, pubblicata su B.U.R.P. n. 4/2022;

- del preavviso di rigetto *ex art. 10 bis* legge n. 241/1990 di Puglia Sviluppo s.p.a. comunicato al ricorrente in data 31.5.2022 (a mezzo PEC ricevuta dall’indirizzo telematico: custodiamoleimprese.pugliasviluppo@pec.it);

- di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo, compreso ogni ulteriore esito istruttorio ove esistente, pur se ignoto ed in quanto lesivo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Puglia Sviluppo s.p.a.;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2022 per le parti i difensori Come da verbale di udienza;

Rilevato che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, l’istanza cautelare appare meritevole di positivo apprezzamento in relazione al presupposto cautelare del *fumus boni iuris*, in considerazione del fatto che il codice ATECO dell’impresa del ricorrente appare rispondente a quanto richiesto dalla *lex specialis*, così come risulta dall’Anagrafe tributaria (oggetto delle osservazioni del 15.6.2022), essendo

l'annotazione presente presso la Camera di Commercio frutto di un mero errore materiale oggetto di istanza di rettifica successivamente accolta;

Ritenuto, quanto al presupposto cautelare del *periculum in mora*, che la ditta Conte Marcello versa in gravi condizioni che stanno minando la tenuta stessa dell'impresa, come da documentazione contabile versata in atti, tenuto altresì conto della già compromessa condizione economico/patrimoniale causata dall'epidemia da COVID 19 e recentemente aggravata dall'attuale stato di inflazione;

Ritenuto, pertanto, che la domanda cautelare appare meritevole di positivo apprezzamento e che, conseguentemente, Puglia Sviluppo s.p.a. dovrà riesaminare la posizione del ricorrente, alla luce delle argomentazioni in precedenza esposte;

Ritenuto, inoltre, che, impregiudicata ogni altra questione, occorra disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli aventi diritto al contributo per cui è causa inseriti nella graduatoria finale, i quali potrebbero essere compromessi da un'eventuale diversa distribuzione delle misure di sostegno in ipotesi di accoglimento del ricorso;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4 e dell'art. 49, comma 3 cod. proc. amm., con le seguenti modalità:

1) pubblicazione della presente ordinanza e del ricorso - per estratto - sul bollettino della Regione Puglia, con le seguenti indicazioni: a) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) numero di registro generale del ricorso; c) nominativo della parte ricorrente e dell'Amministrazione resistente; d) oggetto del giudizio; e) data della successiva udienza pubblica per la trattazione nel merito del giudizio (17 maggio 2023);

2) pubblicazione della presente ordinanza e del ricorso - in copia integrale - sul sito web di Puglia Sviluppo s.p.a. che viene, quindi, onerata di collaborare nell'espletamento di tale adempimento;

Ritenuto, altresì, che l'integrazione del contraddittorio con le indicate modalità

debba essere eseguita entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza e che dell'avvenuta esecuzione debba essere depositata attestazione presso la Segreteria di questo Tribunale nei successivi 5 giorni, a cura del ricorrente;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, Sezione terza, così provvede:

- 1) accoglie l'istanza cautelare di cui al ricorso introduttivo e, per l'effetto, sospende gli atti impugnati ai fini del riesame nei sensi di cui in motivazione;
- 2) ordina l'integrazione del contraddittorio, con autorizzazione alla notifica del ricorso introduttivo e della presente ordinanza per pubblici proclami, nei modi e nei termini indicati in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 17 maggio 2023.
Compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Giacinta Serlenga, Consigliere

Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Francesco Cocomile

IL PRESIDENTE
Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO